

Codice Etico di Comportamento

Nel corso di una trattativa d'affari, richiesta o rapporto commerciale con la Pubblica Amministrazione non vanno intraprese, direttamente o indirettamente, azioni che possano proporre opportunità di impiego e/o commerciali dalle quali derivino vantaggi, per sé o per altri, ai dipendenti della Pubblica Amministrazione o ai loro parenti o affini. La comunicazione con e tramite i mezzi di informazione svolge un ruolo importante ai fini della valorizzazione dell'immagine della Fondazione e dei servizi erogati. Pertanto tutte le informazioni riguardanti FONTE DI SPERANZA devono essere fornite in maniera trasparente, veritiera e omogenea. I rapporti con i mass media sono riservati esclusivamente alla Direzione Generale.

6. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E DI CONTROLLO DEL CODICE ETICO

6.1 Nomina di un Supervisore etico

Fonte di Speranza elegge mediante delibera del proprio Consiglio Direttivo, un Supervisore Etico con il compito di vigilare sull'attuazione ed il rispetto del presente Codice.

In particolare, al Supervisore etico designato sono attribuiti i seguenti compiti:

- verificare periodicamente l'applicazione e il rispetto del Codice;
- intraprendere iniziative per la diffusione del Codice;
- proporre all'organo amministrativo modifiche e/o integrazioni al Codice;
- ricevere le segnalazioni di violazione del Codice e svolgere indagini in merito, con autonomo potere ispettivo;
- svolgere funzioni consultive relativamente all'adozione di provvedimenti sanzionatori;
- qualora lo ritenga opportuno, in qualsiasi momento e almeno una volta l'anno, riferire in merito alla propria attività al Consiglio Direttivo. Nell'ambito della sua attività il Supervisore etico designato verrà assistito dalle risorse necessarie di volta in volta individuate fra il personale di Fonte di Speranza.

6.2 Diffusione del Codice

Il Supervisore etico designato procede alla diffusione del Codice presso i Destinatari secondo le seguenti modalità:

1. distribuzione del Codice etico di comportamento a tutti i dipendenti;
2. pubblicazione sul sito web della Fondazione.

6.3 Segnalazioni

Tutti i soggetti interessati, interni ed esterni, sono tenuti a segnalare, verbalmente o per iscritto, e in forma non anonima eventuali inosservanze del presente Codice e ogni richiesta di violazione del medesimo, da chiunque proveniente, al proprio responsabile e al Supervisore etico designato. Gli autori di segnalazioni palesemente infondate sono soggetti a sanzioni. La Fondazione tutela gli autori delle segnalazioni contro le eventuali ritorsioni cui possono andare incontro per aver riferito di comportamenti non corretti e a mantenerne riservata l'identità, fatti salvi gli obblighi di legge.

6.4 Violazioni del Codice

La grave e/o persistente violazione delle norme del Codice da parte dei suoi destinatari lede il rapporto di fiducia instaurato con l'impresa e può comportare l'irrogazione di sanzioni disciplinari, il risarcimento del danno e nei casi di grave inadempimento la risoluzione del rapporto di lavoro. Con il termine "gravi inadempimenti" si individuano, ai fini del presente Codice, tutti quei comportamenti dai quali derivino danni a carico della Fondazione.

Rispetto ai lavoratori dipendenti l'osservanza delle norme del Codice etico è parte essenziale delle obbligazioni contrattuali ai sensi e per gli effetti degli articoli 2104, 2105 e 2106 del codice civile; il sistema sanzionatorio deve essere conforme con quanto previsto dalla legge 20 maggio 1970 n. 300, dalle specifiche normative di settore, ove esistenti, dalla contrattazione collettiva e dai codici disciplinari

Codice Etico di Comportamento

aziendali. Qualora la violazione delle previsioni del presente Codice sia commessa da uno o più membri del Consiglio Direttivo, il Supervisore etico designato dovrà darne immediata comunicazione al Consiglio Direttivo e al Collegio dei Revisori, esprimendo un parere sulla gravità dell'infrazione. Il Consiglio Direttivo, sentito il parere del Collegio dei Revisori, provvederà ad adottare le opportune iniziative. I comportamenti messi in atto da terze parti in contrasto con i principi previsti dal presente Codice potranno essere, infine, sanzionati con la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile e con richiesta di risarcimento degli eventuali danni procurati.

7. ENTRATA IN VIGORE

Il presente Codice entra in vigore dalla data della sua approvazione e formalizzazione deliberativa aziendale.